

## **CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO E L'ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT, ASSOCIAZIONISMO PER COORDINARE INIZIATIVE RIVOLTE AI CITTADINI ANNI 2021-2023**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di marzo dell'anno 2021 nella sede del Comune di Casatenovo – Piazza della Repubblica, 7

TRA

Il Comune di Casatenovo qui rappresentato da Simona Milani in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale di Casatenovo con sede in Casatenovo Piazza della Repubblica, 7 - C.F. E P.IVA 00631280138

E

L'associazione Pro Loco di Casatenovo con sede in Casatenovo via Cascina Levada n.1 - C.F. e P.IVA 94000890130 - rappresentata dal Presidente Rosa Adele Galbiati ed ivi per la carica domiciliata;

I dati sensibili, riferiti alle persone fisiche indicate nella presente convenzione, sono conservati presso l'ufficio cultura del comune di Casatenovo;

PREMESSO CHE:

- l'Assessorato alla Cultura, Sport, Associazionismo propone diverse iniziative rivolte ai cittadini come, a titolo semplificativo ma non esaustivo, il carnevale casatese, la festa del paese, gli eventi presso l'auditorium di via Parini, Ville Aperte, la cerimonia di consegna del premio Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga;
- l'Associazione Pro Loco si occupa da anni, in stretta collaborazione con l'amministrazione e le associazioni attive del territorio, dell'organizzazione di manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, per la promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la partecipazione alla vita collettiva;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art.118 – 4<sup>a</sup> comma- della Costituzione così come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 2 – 1<sup>a</sup> comma - della Legge 383 del 7 dicembre 2000: "Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.";
- l'art. 3 - 5<sup>a</sup> comma - del T.U.E.L. "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 119 del T.U.E.L.: "al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;

- l’art. 3 dello Statuto comunale inerente il principio di sussidiarietà: le “funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale”;
- l’art. 5 – 2<sup>a</sup> comma - dello Statuto comunale prevede tra i compiti del comune “la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione”;
- l’art. 62 – 1<sup>a</sup> comma - dello Statuto Comunale “Associazioni” nel quale si specifica che “Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini”;

#### **TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1 –OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L’Assessorato alla Cultura, Associazionismo, Sport si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Casatenovo per coordinare e realizzare eventi quali: convegni, mostre, concerti, visite guidate iniziative istituzionali in occasione di festività nazionali e cerimonie.

Ogni evento dovrà essere accompagnato da una scheda illustrativa, con evidenziate le finalità ed i costi.

##### **ART. 2 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE**

Tutte le iniziative, gli impegni reciproci e i costi saranno preventivamente concordati e dovranno rientrare nelle finalità statuarie degli enti firmatari della presente convenzione.

L’Assessorato alla cultura e l’Associazione Pro Loco potranno organizzare massimo sei iniziative all’anno presso l’auditorium di via Parini, usufruendo della tariffa agevolata.

Tali iniziative potranno essere realizzate dalle associazioni casatesi regolarmente iscritte all’albo comunale delle associazioni di volontariato e senza fini di lucro, Pro Loco compresa.

In caso di utilizzo le Associazioni si impegnano a contribuire alle spese vive dell’affitto a tariffa agevolata sostenute dall’Associazione Pro Loco versando alla stessa un contributo pari a euro € 150,00.

L’Assessorato si impegna a trasmettere tempestivamente, tramite l’ufficio competente, qualsiasi informazione di carattere pratico ai fini di coordinare e concordare le iniziative.

Su tutto il materiale pubblicitario relativo a tutte alle iniziative concordate saranno apposti gli stemmi dell’Assessorato alla Cultura e dell’associazione Pro Loco.

##### **ART. 3 – RISPETTO DELLE REGOLE DISCIPLINANTI L’ATTIVITA’**

L’Associazione Pro Loco dichiara di essere in possesso di un’organizzazione interna idonea alla realizzazione pratica delle iniziative oggetto della presente convenzione.

L’Associazione Pro Loco si impegna ad informare l’ufficio competente di tutti quei fatti ed eventi che possano compromettere il buon andamento delle iniziative concordate.

Il Comune si riserva la facoltà di operare, se opportuno e necessario, i relativi controlli tramite il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, coadiuvato dalla Responsabile del procedimento.

##### **ART. 4 - RIMBORSO SPESE PER LE INIZIATIVE REALIZZATE**

L’Associazione Pro Loco si impegna a trasmettere all’ufficio competente il rendiconto delle spese vive effettivamente sostenute, comprensivo di eventuali entrate.

A titolo di rimborso spese verrà liquidata all’Associazione Pro Loco, per ciascun anno solare oggetto della presente convenzione, la somma massima di € 15.000,00 senza ritenute in quanto da considerarsi attività istituzionale senza alcuna finalità commerciale ai sensi dello statuto.

**ART. 5 – CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI**

L'associazione Pro Loco in occasione di eventi che si andranno ad organizzare potrà raccogliere proventi che dovranno essere utilizzati per finalità oggetto della presente convenzione.

Tali introiti saranno esposti nella rendicontazione di cui all'art.4.

L'Associazione Pro Loco potrà favorire campagne di "fundraising" e di sensibilizzazione volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico comunale.

**ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla sottoscrizione e scadenza il 31.12.2023.

Il presente atto potrà essere risolto di comune accordo o rescisso con comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di preavviso.

**ART. 7 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia e si applicano le agevolazioni fiscali di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CASATENOVO PER L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

---

LA PRESIDENTE DI PRO LOCO

---